REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott. Antonio Palazzo	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60060** del registro di segreteria, promosso da:

Mauro LEONE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Lorenzo del Federico (pec: l.delfederico@pec.it) e dall'Avv. Piero Sanvitale (pec: p.sanvitale@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio, in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo n. 23;

- appellante -

contro

- Procuratore generale della Corte dei conti;

- Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo;

-appellati-

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Abruzzo n. 22/2022, depositata in Segreteria il 17.3.2022 e notificata il 21.3.2022.

Visto l'atto d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza del 6 giugno 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa Flavia D'Oro, l'avv. Piero Sanvitale per l'appellante, il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale dr. ssa Chiara Vetro.

Ritenuto in

F A T T O

1. La sentenza di primo grado.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio Mauro LEONE, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rocca Pia (AQ), per sentirlo condannare al pagamento, in favore dello stesso Comune, della somma complessiva di € 111.774,47 oltre accessori.

La vicenda ha preso le mosse dalla nota del 17 ottobre 2018 con cui il Segretario comunale di Pescocostanzo (AQ), Anna Parisi, reggente le funzioni segretariali presso il Comune di Rocca Pia, aveva segnalato alla Procura regionale un'operazione di accollo tributario, assunta con deliberazione della Giunta municipale del 4 maggio 2018 e realizzata in collaborazione tra il Comune e la Trading Consulting S.r.l. - società che aveva avuto il compito di procacciare altro soggetto, poi individuato nella Plastik Terni S.r.l., avente crediti fiscali - con la finalità di ridurre l'ingente esposizione debitoria del Comune (avente meno di 200 abitanti) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il Sindaco, Mauro Leone, nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario comunale, aveva liquidato alla predetta Società la somma totale di € 111.774,47, per il compimento dell'operazione, realizzata su suggerimento di due consulenti esterni all'Ente.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva, poi, reso noto al Comune che "*ferma restando l'impossibilità dell'operazione, alcune cartelle esattoriali non avrebbero comunque potuto essere compensate in quanto aventi ad oggetto debiti di natura non tributaria, altra parte del debito non poteva essere compensata perché riferita a cartelle non ancora scadute e, infine, per altra parte del debito si prospettava una compensazione indebita*".

Pertanto, il Comune aveva quindi chiesto alla Trading Consulting S.r.l. la restituzione di quanto versato, ma la società non aveva provveduto.

La Procura regionale ha quindi citato in giudizio il Sindaco, rilevato che questi, anche nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, aveva adottato condotte sprovvedute, in una situazione di carenza professionale ancor più rilevante in una vicenda connotata dal ricorso a strumenti di *"finanza innovativa"*, oggettivamente insidiosa e che avrebbe reso necessario un grado di prudenza più elevato rispetto alle ordinarie faccende contabili nell'ambito di un Ente dalle dimensioni ridotte, come nel caso in esame.

Con la sentenza n. 22/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, accertata la colpa grave del convenuto, ha accolto parzialmente la richiesta risarcitoria della Procura regionale, valorizzando la circostanza che il Comune era privo di personale professionalmente qualificato.

Ed ancora che, nella vicenda, avevano assunto rilievo le condotte:

- della Giunta comunale, con la deliberazione n. 41 del 4.5.2018, di affidamento dell'incarico alla Società Trading Consulting S.r.l.;
- dei consulenti esterni;
- e del Segretario comunale che aveva partecipato alla fase preparatoria dell'operazione.

In conclusione, la Sezione ha ridotto del 50% la misura del danno imputato al convenuto e lo ha condannato al pagamento della somma di € 55.887,23 comprensiva della rivalutazione e maggiorata degli interessi legali e delle spese di giudizio.

2. L'atto di appello.

Avverso tale sentenza Mauro LEONE ha presentato appello con atto notificato in data 18.5.2022 e depositato il 17.6.2022, chiedendo la riforma della sentenza, in particolare: *"in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 22/2022, dichiarare l'insussistenza in capo al sig. Leone di ogni responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale, mandandolo assolto da ogni domanda formulata nei suoi confronti; - in via gradata ridurre nei limiti di € 53.774,47 l'importo richiesto a titolo di danno erariale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio".*

Con nota del 30.4.2025 la difesa dell'appellante ha depositato la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Sulmona n. 598/2023.

Nell'appello venivano formulati i seguenti motivi di impugnazione:

1. Insussistenza nel merito degli addebiti contestati dalla Procura. Piena legittimità dell'operazione di accollo/compensazione del Comune.

Ad avviso dell'appellante il contratto stipulato con la società Trading Consulting S.r.l. è legittimo.

Inoltre, la Giunta comunale ed il Sindaco non hanno agito in modo avventato, giacché il Comune ha legittimamente operato la compensazione tra propri debiti e i crediti della società Plastik Terni s.r.l., ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto del contribuente, norma valida almeno sino al 2019, anno in cui è entrata in vigore la legge n. 157/2019.

Inoltre, il Comune ha assunto collegialmente - e con l'assenso del Segretario comunale - l'impegno negoziale con la Trading Consulting, "per cui o sarebbero risultati censurabili i comportamenti di tutti i soggetti di cui alla delibera" - circostanza che, secondo la sentenza, aveva giustificato una riduzione dell'addebito contestato dalla Procura a carico dell'appellante Leone - "*ovvero, come più ragionevole, tutti andavano riconosciuti esenti da responsabilità*" (cfr. atto d'appello, pag. 16).

2. Violazione dell'art. 1 della legge 14.1.1994 n. 20, come integrato dal d.l. n. 76/2020. Insussistenza dell'elemento soggettivo. Assenza di prova. Ridimensionamento della richiesta di risarcimento danni.

L'appellante eccepisce che la Procura regionale non ha fornito prove adeguate sulla sussistenza dell'elemento psicologico in quanto il Sindaco, per i motivi già esposti, agendo in perfetta buona fede, ha adottato uno strumento legittimo ed idoneo a ridurre sensibilmente i debiti dell'Ente nei confronti del Fisco.

Ne consegue che, la decisione di primo grado è erronea in quanto ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico e nella riduzione del danno non ha tenuto in debito conto delle condotte degli altri soggetti ritenuti responsabili in solido, nonché del fatto che l'intento dell'operazione era di

risanare il bilancio del Comune e che il Leone ha una bassa scolarizzazione e per questo si è affidato a soggetti più esperti che hanno avallato e confermato la legittimità dell'operazione**.**

Ed ancora, in merito all'elemento soggettivo, secondo l'appellante occorre tener conto del decreto-legge n. 76/2020, secondo cui "*la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*".

Inoltre, occorre considerare che il Comune, attraverso tre modelli F24, in data 28.6.2018, ha effettuato le compensazioni tra debiti e crediti e l'Agenzia delle Entrate non ha sospeso, entro trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, d.l. n. 223/2006, per cui non è censurabile il comportamento del Leone, quanto meno in relazione al secondo pagamento effettuato alla società in data 7.8.2018 per € 58.000,00, quando erano ormai decorsi i 30 giorni dalla presentazione dei modelli F24, il che integrerebbe un'ipotesi di silenzio assenso.

L'appellante ha quindi chiesto: *"in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 22/2022, dichiarare l'insussistenza in capo a sig. Leone di ogni responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale, mandandolo assolto da ogni domanda formulata nei suoi confronti; - in via gradata ridurre nei limiti di € 53.774,47 l'importo richiesto a titolo di danno erariale".*

3. Conclusioni della Procura Generale.

La Procura Generale, nel depositare le proprie conclusioni, ha evidenziato che l'atto di appello nel merito è infondato.

Al riguardo. fa presente che il gravame si sofferma sulla particolare complessità della normativa, la cui applicazione era ancor meno giustificabile

nell'ambito di una Amministrazione di dimensioni estremamente ridotte, con pagamenti effettuati da parte di un soggetto privo di specifica competenza professionale, a favore di una società che non si palesava in alcun modo affidabile.

In particolare, la Procura Generale ha evidenziato che:

- l'oggetto dell'effettivo addebito consiste nella mancata valutazione dei rigorosi parametri di riferimento e delle collegate criticità che sarebbero potute sorgere nel concludere l'operazione (ovvero, quantomeno, porsi dubbi, da dipanare prima di agire); nell'imprudenza nell'individuazione del soggetto (o dei soggetti) partners nell'operazione;
- nella dissennata gestione della fase del pagamento della fattura emessa dall'accollante, senza la preventiva verifica del buon esito dell'operazione presso l'Amministrazione fiscale.

 La liceità o meno dell'operazione in sé riveste un ruolo del tutto marginale;
- il richiamo al decreto-legge n. 76/2020, secondo cui *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso",* è irrilevante poiché al Leone è stato imputato un comportamento gravemente colposo;
- l'art. 8 della legge n. 212/2000, richiamato dalla risoluzione n. 140E dell'Agenzia delle Entrate, al comma 1 ammette l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione, ma al comma 6 demanda l'applicazione di tale normativa ad apposito decreto di attuazione mai emesso del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per cui risultava arduo sostenere fondatamente l'operatività di detta disposizione, anche a prescindere dagli ulteriori motivi ostativi rappresentati nella risoluzione a sostegno della impossibilità di operare detta compensazione;

- l'estremo livello di tecnicismo dello strumento adottato avrebbe dovuto scoraggiare dall'iniziativa qualunque pubblico amministratore, specie se del tutto sprovvisto di competenze specifiche;
- incomprensibile è risultata la scelta di affidare l'incarico di intermediario ad un soggetto come la Trading Consulting, senza peraltro alcuna preliminare ricerca fra più possibili concorrenti;
- come accertato dalla G.d.F. e riferito nel rapporto del 13.10.2020, le due società di fatto non hanno mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi; la Plastik Terni, l'unica delle due ancora attiva, negli anni 2015 e 2017, evidentemente per certificare un credito IVA inesistente, utilizzato in compensazione, ha presentato il solo modello IVA;
- i crediti IVA, evidenziati nel modello IVA 2017, utilizzati per compensare i debiti del Comune di Rocca Pia, erano fittizi, appositamente creati attraverso fatture per operazioni inesistenti;
- ambedue le società, unipersonali, erano totalmente prive di organizzazione aziendale; profili, tutti, accertabili mediante una semplice visura camerale (come evidenziato anche in sentenza);
- inescusabile è apparsa l'iniziativa di aver sottoscritto un contratto nel quale il soggetto prescelto (Trading Consulting, appunto) declinava espressamente ogni responsabilità in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci dei soggetti individuati quali contraenti (art. 8 del contratto); tale previsione, atteso il suo palese carattere di *"clausola-capestro"*, avrebbe già di per sé dovuto indurre alla massima cautela;
- priva di fondamento è l'affermazione secondo cui non sarebbe censurabile il comportamento del convenuto, in relazione al secondo pagamento

effettuato a favore della società in data 7.8.2018 per € 58.000,00 quando erano ormai decorsi i 30 giorni dalla presentazione degli F24; laddove il Sindaco, infatti, avesse adottato un comportamento connotato da un adeguato livello di prudenza fin dall'origine della vicenda, l'iniziativa, produttiva del danno, non sarebbe stata intrapresa;

- a prescindere dalla correttezza giuridica o meno della posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate (su cui, quasi esclusivamente, si fonda l'atto di appello), l'operazione nel suo complesso, connotata da tale livello di complessità e tecnicismo, non risultava *"alla portata"* di un Amministratore quale l'odierno appellante (come peraltro dallo stesso esplicitamente ammesso); né d'altra parte sposta nulla, in punto di riconoscimento di responsabilità, l'essersi rivolto, da parte dell'appellante, a consulenti esterni al Comune;
- l'assenza, all'interno dell'Amministrazione, di personale sufficientemente formato in materia, costituiva una ragione in più per non intraprendere l'iniziativa, che si palesava fin dall'origine come rischiosa.
- la sentenza di primo grado ha dato rilievo alle censurabili condotte assunte:
 - dalla Giunta comunale di Rocca Pia con la deliberazione n. 41 del 4.5.2018, di affidamento dell'incarico alla Società Trading Consulting S.r.l.;
 - dai consulenti esterni Di Pangrazio e Faiella, i quali hanno preso parte al procedimento in esame senza rilevare tutte le conseguenze negative dell'operazione proposta e sopravvalutando le capacità operative dell'Ente locale;
 - del Segretario comunale, che ha partecipato alla fase preparatoria

dell'operazione senza tener conto dei difetti istruttori emersi e riferibili anche al suo operato. Per tali motivi, in assenza del potere di integrare il contraddittorio, escluso dal c.g.c., la sentenza ha giustamente valutato le conseguenze negative derivanti dalle condotte anzidette che hanno concorso a determinare l'evento dannoso, limitando fortemente l'addebito da porre a carico del convenuto ridotto alla sola misura del 50%;

- la posizione espressa dal giudice penale nella sentenza n. 598/2023 del Tribunale penale di Sulmona è irrilevante ai fini del presente giudizio; la formula assolutoria (*"perché il fatto non costituisce reato"*) è motivata dal fatto che l'elemento psicologico del reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10 quater del d.l. n. 74/2000 è identificato nel dolo, inteso come consapevolezza e volontà di utilizzare crediti non spettanti o inesistenti al fine di non versare le somme dovute;
- tale sentenza non incide sulla valutazione del giudice erariale che, nel caso in esame, ha riconosciuto che avrebbe dovuto essere adottato un grado di prudenza più elevato rispetto alle ordinarie vicende contabili che interessavano il Comune ed in ciò ha ravvisato la sussistenza della colpa grave. Le valutazioni espresse dal giudice penale, in relazione al fatto che l'imputato aveva fatto affidamento sulle specifiche competenze del Segretario comunale, sono state condivise dalla sentenza impugnata che ha riconosciuto nella misura del 50% la responsabilità (virtuale) di quest'ultimo e degli altri soggetti coinvolti (componenti della Giunta e consulenti esterni), mandando esente della stessa quota l'odierno appellante.

4. L'udienza del 6 giugno 2025.

All'udienza del 6.6.2025, le parti concludevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti. In particolare, la Difesa del Leone, nel riportarsi ai propri atti, sosteneva l'assenza di colpa grave evidenziando che la sentenza penale del Tribunale di Sulmona ha assolto il Leone e condannato il consulente del lavoro; inoltre evidenziava che il Leone, con la qualifica di terza media, svolgeva la professione di allevatore di bovini.

La Procura Generale rappresentava che non rileva nella specie la liceità dell'operazione in quanto il danno imputato al Leone riguarda la fase del pagamento, effettuato dal Leone senza avere, preliminarmente, verificato il buon esito della operazione, con condotta gravemente colposa imprudente e superficiale.

Considerato in

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

1.1. Con riferimento al primo motivo di appello, questo è da ritenersi infondato in quanto, come evidenziato dalla Procura, risulta provata la condotta gravemente colposa del Sindaco odierno appellante, che ha effettuato pagamenti, pur essendo privo di specifica competenza professionale, a favore di una società che non si palesava in alcun modo affidabile.

L'oggetto dell'effettivo addebito, risultante dall'atto di citazione, riguarda la mancata valutazione dei rigorosi parametri di riferimento e delle collegate criticità che sarebbero potute sorgere nel concludere l'operazione nonché per l'imprudenza nell'individuazione dei soggetti partners nell'operazione, sui quali non risulta esser stata effettuata alcuna preventiva verifica.

In disparte la legittimità dell'istituto adottato, l'adozione di uno strumento così particolare e complesso necessitava di un rigoroso approfondimento istruttorio nonchè una valutazione complessiva circa la convenienza dell'operazione e dei rischi ad esso collegati.

In particolare "*il danno finanziario sofferto dal comune di Rocca Pia è da riferire alla dissennata gestione della fase del pagamento della fattura emessa dall'accollante, in assenza di preventiva verifica del buon esito dell'operazione presso l'Amministrazione fiscale*".

1.2. Con il secondo motivo di appello l'appellante ha sostenuto che la Procura regionale non avrebbe fornito adeguate prove sulla sussistenza dell'elemento psicologico in quanto il Sindaco, per i motivi già esposti, agendo in perfetta buona fede, avrebbe adottato uno strumento legittimo ed idoneo a ridurre sensibilmente i debiti dell'Ente nei confronti del Fisco.

Inoltre, in merito all'elemento soggettivo, secondo l'appellante occorrerebbe tener conto del decreto-legge n. 76/2020, secondo cui *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso"*.

Ancora, occorrerebbe considerare che il Comune, attraverso tre modelli F24, tutti in data 28.6.2018, avrebbe effettuato le compensazioni tra debiti e crediti e che l'Agenzia delle Entrate non avrebbe sospeso, entro trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento ai sensi dell'art. 37, comma 49 ter, d.l. n. 223/2006, per cui non sarebbe censurabile in alcun modo il comportamento del convenuto, quanto meno in relazione al secondo pagamento effettuato alla società in data 7.8.2018 per € 58.000,00, quando erano ormai decorsi i 30 giorni dalla presentazione dei modelli F24, il che integrerebbe un'ipotesi di silenzio assenso.

Orbene, come rilevato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni, del tutto irrilevante si palesa il richiamo al decreto-legge n. 76/2020, secondo cui *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso",* dal momento che al Leone è stato imputato un comportamento gravemente colposo e non doloso.

L'art. 8 della legge n. 212/2000 ammette l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione ma al comma 6 demanda l'applicazione di tale normativa ad un apposito decreto di attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, decreto mai emesso, per cui risultava difficile sostenere fondatamente l'operatività di detta disposizione, anche a prescindere dagli ulteriori motivi ostativi - comunque, rappresentati compiutamente nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 140E - a sostegno della impossibilità di operare detta compensazione.

L'incarico di intermediario è stato affidato ad un soggetto come la Trading Consulting, senza alcuna preliminare ricerca fra più possibili concorrenti. Come evidenziato dalla Procura, le due società di fatto non hanno mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi:

- la Plastik Terni, l'unica delle due ancora attiva, negli anni 2015 e 2017, per certificare un credito IVA inesistente, utilizzato in compensazione, ha presentato il solo modello IVA;
- i crediti IVA, evidenziati nel modello IVA 2017, utilizzati per compensare i debiti del Comune di Rocca Pia, erano fittizi, appositamente creati attraverso fatture per operazioni inesistenti;
- le due società, unipersonali, erano totalmente prive di organizzazione aziendale; profili, tutti, accertabili mediante una semplice visura camerale.

Del pari, inescusabile è apparsa l'iniziativa di aver sottoscritto un contratto nel quale il soggetto prescelto (Trading Consulting) declinava espressamente ogni responsabilità in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci dei soggetti individuati quali contraenti.

Anche l'affermazione secondo cui non sarebbe censurabile il comportamento del Leone in relazione al secondo pagamento effettuato a favore della società in data 7.8.2018 per € 58.000,00 - quando erano ormai decorsi i 30 giorni dalla presentazione degli F24 - non è condivisibile in quanto i versamenti sono stati tutti effettuati senza attendere la conferma del buon esito dell'operazione presso l'Agenzia delle Entrate.

2. Il Collegio, tuttavia, ritiene di dover ridurre ulteriormente la quota di danno da risarcire posta a carico del Leone.

Ad avviso del Collegio, infatti, non può non tenersi conto, nella determinazione del danno, che - a prescindere dalla correttezza giuridica o meno della posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate - l'operazione per la sua elevata complessità e particolare tecnicismo, non era *"alla portata"* di un Amministratore quale l'odierno appellante (come peraltro dallo stesso esplicitamente ammesso) che si è rivolto a consulenti esterni al Comune data l'assenza, all'interno dell'Amministrazione, di personale sufficientemente formato in materia.

Sotto tale profilo appaiono meritevoli di considerazione le argomentazioni contenute nel secondo motivo di appello sulla circostanza che la gravata decisione di primo grado non ha tenuto in debito conto delle condotte degli altri soggetti ritenuti responsabili ma non evocati in giudizio, nonché dell'intento dell'operazione finalizzata a risanare il bilancio del Comune.

A ciò aggiungasi la bassa scolarizzazione del Leone (in possesso del diploma di terza media) che l'ha costretto ad affidarsi a soggetti più esperti che hanno avallato e confermato la legittimità dell'operazione**.**

2.1 Peraltro, con la sentenza n. 598/23 il Tribunale penale di Sulmona ha escluso che in capo al Leone possa ascriversi il reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/2000 assolvendolo perché il fatto non sussiste, "*essendo emersa la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della natura dell'operazione*" che confidava nella correttezza dell'operazione "*non essendo emersa la consapevolezza da parte dell'imputato di utilizzare crediti spettanti o inesistenti. Il Leone, di professione allevatore di bovini anche all'epoca dei fatti, quale sindaco del Comune di Rocca Pia, aveva affidato la valutazione della praticabilità dell'operazione ed i conseguenti controlli all'allora Segretario Comunale Mario Cuculo*" sulle cui specifiche competenze -consistenti nel fornire assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi in vigore- ha fatto legittimo affidamento.

2.3.Pertanto, tenuto conto delle censurabili condotte assunte dalla Giunta comunale di Rocca Pia con la deliberazione n. 41 del 4.5.2018, di quelle dei consulenti esterni Di Pangrazio e Faiella e del Segretario comunale, nonché del contesto ambientale e organizzativo del Comune di Rocca Pia e del fatto che il Leone rivestiva, oltre alla qualifica di Sindaco, anche quella di Responsabile finanziario dell'Ente; funzione assunta, in assenza di un livello culturale adeguato all'incarico, per mancanza di altre disponibilità e per le ridotte dimensioni dell'Ente, il Collegio ritiene di ridurre l'addebito da porre a carico del Leone all' importo di € 15.000,00.

3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il Leone va condannato al pagamento in favore del Comune ed di Rocca Pia (AQ), del minore importo di € 15.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, come da nota della Segreteria, in favore dello Stato.

P.Q.M.

la Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO

e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 22/2022, depositata in data 17/03/2022,

CONDANNA

il sig. Mauro Leone al pagamento, in favore del Comune di Rocca Pia (AQ), dell'importo di € 15.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza di primo grado fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nella misura di € 144,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06.06.2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dott.ssa Flavia D'Oro Dott. Tammaro Maiello

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata il 17/06/2025

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente